Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 52

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno L.	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	42	22	12
Per le Provincie del Regno		46	24	13
Svizzera		58	31	17
Roma (franco ai confini)		52	27	15

Firenze, Lunedì 21 Febbraio

		Anno L.	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		112	60	35
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il Numero 5480 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il decreto 25 novembre 1869, numero 5370, col quale è istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I membri della Commissione anzidetta, nominati con decreto Reale, sono portati al numero di dodici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 31 gennaio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

RELAZIONE *dei Ministri di Marina, di Guerra, e di Grazia e Giustizia che precede i RR. decreti in data* 28 *novembre* 1869 *con cui si approvano i Codici penale per l'esercito, e penale militare marittimo.*

SIRE,

L'atto del Parlamento che, approvando il progetto del Codice penale militare marittimo, affidava al potere esecutivo l'incarico di coordinarlo colla legge del dì 11 febbraio 1864 e col Codice penale per l'esercito, includeva un mandato assai più difficile ed esteso di quello che a prima vista apparisse. Le spiegazioni ed i chiarimenti che accompagnarono la proposta indicavano abbastanza che il *coordinamento* importasse quasi una revisione di tutta la legislazione penale militare. Sicchè, se in via di regola era inteso che il Governo non dovesse uscire dalle disposizioni dei due codici, tuttavia lungi dal costringerlo a tener l'uno o l'altro come testo invariabile, implicitamente gli si dava facoltà di scegliere il meglio da entrambi, di mutare e ritoccare ora il primo, ora il secondo, nelle parti che sembrassero difettose. Ed anche senza codeste esplicite dichiarazioni, non saprebbe diversamente interpretarsi il voto del potere legislativo; se pure non si volesse intendere che dieci anni di studi e di esperienza dovessero andar perduti: conseguenza che sarebbe incontrastabile, qualora, applicando letteralmente la legge, si prendesse come tipo esclusivo il Codice penale militare del 1859. Ma dalla discussione del Senato sorge un'altra avvertenza, non contraddetta dalla Camera elettiva, quella cioè che « non si faccia offesa al diritto penale comune, « che, come è stato osservato nell'altro ramo « del Parlamento, non potrebbe in questa legge « speciale esser disconosciuto, senza cadére in « una specie di mostruosità, a danno anche, co« me si disse, della morale. »

Passare adunque a rassegna tutti gli articoli dell'uno e dell'altro Codice, confrontarli fra loro e col diritto comune; esaminar poscia il valore rispettivo delle singole disposizioni per decidere quali meritassero la preferenza: ecco il lavoro che il Governo doveva compiere.

Ma il risultato di un'opera così importante non poteva naturalmente limitarsi alla determinazione del testo definitivo del Codice penale militare marittimo. La facoltà di dar forza di legge anche alle modificazioni credute necessarie nel Codice penale per l'esercito nasceva spontanea dall'intento di conseguire l'uniformità nel diritto e nel procedimento per le due armate: il quale scopo sarebbe pienamente fallito, qualora, modificato il primo Codice, avesse dovuto per l'esercito continuare ad aver vigore inalterato quello del 1859. Ecco perchè i riferenti si onorano di presentare alla firma della Maestà Vostra due decreti, con cui entrambi i codici, coordinati fra loro e colla legge del 1864, vengono approvati e dichiarati esecutivi.

Alla compilazione concorsero egualmente i tre Ministeri di Guerra, di Marina e di Grazia e Giustizia. I due primi formarono un progetto di coordinamento, che, trasmesso all'ultimo, venne sottoposto allo studio di una Commissione, la quale, dopo un esame coscienzioso ed accurato, approvò quasi tutte le modificazioni proposte ed altre molte ne aggiunse. Ad onor del vero convien dichiarare che l'avviso della Commissione sembrò nella massima parte de' casi degno di plauso. Nè mancò il riferente Ministro di Grazia e Giustizia di contribuire all'opera, suggerendo altre correzioni, che vennero ammesse dal voto dei suoi colleghi. Così fu compiuta quest'opera, in cui non fecero certamente difetto l'operosità e la diligenza. E se molto manca alla perfezione, ciò deve ascriversi alla brevità del tempo assegnato, ed alla necessità di non toccare sostanzialmente l'economia generale dell'una e dell'altra legge e i principii direttivi già stabiliti.

I termini stessi del mandato dettavano i criteri da seguire. Si è costantemente cercato di ottenere la voluta uniformità, ravvicinando le disposizioni dei due codici. La lettura di essi dimostra come, sebbene la preferenza sia toccata quasi sempre a quello per la marina, in cui erano già stati introdotti molti miglioramenti rispetto all'atico Codice penale per l'esercito, nondimeno in taluni casi sia stata prescelta la lezione di quest'ultimo, dove le sue disposizioni sono sembrate o più giuste o meglio formolate. Spesso ancora è convenuto modificare l'uno e l'altro, quando le esigenze del servizio militare non parevano così gravi da consigliare una derogazione alle norme del diritto comune.

Ma non era possibile conseguire una uniformità completa, opponendovisi sovente la natura delle cose e la diversità nell'ordinamento e nel modo di operare delle due armate. Ciò rende ragione di molte e gravi differenze che ancora rimangono.

Dovendo avere il coordinamento basi così larghe, quali son quelle che risultano dal tenore di sopra ricordato delle discussioni parlamentari, i riferenti han creduto lor debito profittare dei suggerimenti della giurisprudenza formatasi nell'applicazione della legislazione militare del 1859, correggendo molte disposizioni di quel Codice dubbiose ed oscure, che si vedevano integralmente riportate nell'altro per la marina.

Nè al Governo sfuggì che mancava sovente fra le diverse parti di uno stesso Codice la necessaria corrispondenza ed armonia. Il potere legislativo avrebbe senza dubbio emendato codesto difetto, qualora avesse avuto agio a portare sugli articoli quel minuto esame, onde fu distolto unicamente dalla necessità di abolire al più presto l'editto del 1826, che contrastava con tutte le nostre istituzioni. Epperò, senza ledere i principii fondamentali di già adottati, furono ritoccati sotto questo aspetto taluni punti, che avrebbero dato luogo a contraddizioni e creato nella pratica non lievi difficoltà.

Larga parte nella revisione, di cui si presentano i risultati alla M. V., è stata fatta alle proposte della Commissione senatoria, come quelle che trovano sempre appoggio in considerazioni di alta convenienza e di severa giustizia.

Premesse queste osservazioni generali, incombe ai riferenti l'obbligo di passare rapidamente a rassegna i punti principali del lavoro, ed esporne con sobrietà le ragioni.

Nelle disposizioni preliminari del Codice marittimo l'art. 2 si allontanava dall'art. 3 Codice penale militare del 1859. Il primo non concedeva mai diminuzione di pena, ancorchè si trattasse di reati avvenuti all'estero, ed ammetteva in tutti i casi l'esercizio dell'azione penale nello Stato, sebbene all'estero si fosse espletato giudizio e riportata ed espiata condanna. È sembrato più giusto ritornare al sistema del citato codice del 1859, il quale, meglio accostandosi al diritto comune, pone come regola che venga diminuita di un grado la pena pei reati avvenuti fuori del territorio (da cui niun turbamento riceve l'ordine interno), eccettuando solo quelli di insubbordinazione, ovvero commessi da militari inviati dal Governo sul suolo straniero: e solo per questi due ordini di fatti stabilisce che abbia luogo nel regno il procedimento, sebbene nello Stato estero vi sia stata sentenza definitiva e se ne sia scontata la pena. Se è vero che la legge militare è personale, non territoriale, è vera altresì che essa segue la bandiera, non l'individuo; sicchè il militare che si trovi all'estero, non ispeditovi dal Governo, vi è come cittadino e non come soldato, quindi deve godere della mitezza di cui la legge è larga a tutti gli altri cittadini. Si è adunque trascritto l'art. 3 del Codice penale militare del 1859 nel luogo dell'articolo 2 Codice penale militare marittimo.

A lungo studio ha dato luogo la redazione definitiva degli articoli 15 Codice penale militare marittimo, e 16 Codice penale per l'esercito. La menzione dei casi in cui la sospensione è pena accessoria, è sembrata oziosa, essendo espliciti su tale proposito gli articoli precedenti 9 e 12 del primo, 10 e 13 del secondo Codice. Ma era importante stabilire con chiarezza le conseguenze di questa pena, considerata come *principale*: e su ciò taceva il Codice del 1859 (che la considerava solo come pena accessoria), mentre la legge del 25 maggio 1852, n. 1376, aveva espressamente riserbato all'uffiziale sospeso per misura disciplinare una parte dello stipendio e degli altri emolumenti. Parve giusto seguire la stessa norma nello applicare come pena principale la sospensione (chè quando è pena accessoria il condannato riceve nel carcere il mantenimento dallo Stato), per non costringere un uffiziale, che dovrà ritornare nel seno dell'esercito, a procacciarsi per vie men che decorose la sussistenza. L'espediente adottato per rinviare, per gli effetti della pena, appunto alla legge del 1852, rendeva inutile la dichiarazione scritta nel testo approvato dal Codice marittimo, che durante il decorrimento della stessa il condannato non avesse diritto ad avanzamenti.

Negli articoli 20 Codice penale militare marittimo e 21 Codice penale per l'esercito è stata tolta via la tassativa menzione delle circostanze attenuanti. Con ciò non si è modificato il concetto dell'articolo, ma solo corretta una improprietà di linguaggio, perchè codesta voce *attenuanti* era stata senza dubbio adoperata in senso latissimo, sì da comprendervi anche le *scusanti*: altrimenti non saprebbe intendersi come il legislatore avesse potuto consentire così grave diminuzione di pena.

Nell'art. 27 del Codice per la marina si è riempita una lacuna notata dalla Commissione senatoria, supplendovi il capoverso trascritto dall'art. 28 del Codice militare del 1859.

Passando alla parte che riguarda l'applicazione delle pene, sorgeva in primo luogo il bisogno di fare sparire una gravissima divergenza fra l'articolo 34 del Codice militare del 1859, e l'art. 36 del nuovo Codice marittimo, il primo dei quali conteneva un capoverso, che considerava come tentativo il mandato, qualora il mandatario non avesse proceduto ad atti di esecuzione. Senza entrare nella quistione se codesto sia un fatto punibile, e se, in ogni caso, vada sottoposto alle regole del tentativo, o debba considerarsi come reato *sui generis*, molte e gravi ragioni di convenienza indussero il Governo a secondare il voto della Commissione senatoria, mantenendo la detta disposizione nel Codice per l'esercito e trasportandola nell'altro. Ed invero, se nel Codice penale comune del 1859, che governa senza alcuna modificazione molte provincie d'Italia, esiste un identico principio, sarebbe ingiusto rendere in codeste provincie la condizione del militare migliore di quella di ogni altro cittadino. Aggiungevasi ancora una ragione di ordine cavata dagli articoli 190 (ora 189) Codice penale militare marittimo, e 151 (ora 164) Codice penale per l'esercito, che puniscono la subornazione anche non accettata.

Il concorso di reati minacciati di pene afflittive di uguale o di diversa natura e durata, ma inferiore ai lavori forzati a vita era stato previsto dal Codice penale militare del 1859, che accuratamente dettava le norme per l'applicazione delle pene secondo la diversità dei casi. I compilatori del Codice penale militare marittimo credettero di comprendere tutto in una sola disposizione generale sotto l'art. 44. Ma era facile scorgere come codesto articolo non pure fosse incompleto (perchè prevede solo il concorso di pene di diversa gravezza, e passa sotto silenzio quello di pene ugualmente gravi), ma lasciasse troppo vasto campo all'arbitrio, cosa sommamente pericolosa in un Codice la cui esecuzione è affidata a giudici militari. Questi sconci furono evitati riunendo sotto l'art. 44 del Codice per la marina le disposizioni degli articoli 42 e 43 del Codice per l'esercito. Viceversa, ammessa anche nel secondo Codice la sospensione come pena principale, era necessario prevedere il concorso di questa con altre pene afflittive: epperò all'articolo 44 fu aggiunto un capoverso corrispondente a quello dell'art. 45 del Codice per la marina.

Sul capo relativo alla estinzione dell'azione e delle pene ebbero luogo importanti discussioni. Gravissima era la differenza fra il Codice penale militare del 1859 ed il Codice penale comune riguardo alla prescrittibilità delle pene di morte o di lavori forzati a vita, in quanto il primo le riteneva imprescrittibili (art. 61), mentre il secondo ammetteva contro di esse la prescrizione trentenaria (art. 137). I compilatori del Codice penale militare marittimo (art. 61) avevano seguito quest'ultimo. Ma il Governo ha preferito il concetto del Codice militare, non tanto per serbare maggior severità in quella parte di legislazione che intende a mantenere e restaurare la militare disciplina, quanto perchè gli parve teoricamente inamissibile la prescrizione di pene perpetue nella durata o negli effetti. Ed a confermarsi in siffatta opinione trova argomento nella tendenza che comincia a manifestarsi anche nel diritto comune, e di cui rende testimonianza l'articolo 85 del progetto di Codice penale pel Regno d'Italia.

Nell'art. 62 Codice penale militare marittimo (difforme in ciò dall'articolo 62 del Codice militare del 1859) era trascritto quel periodo dell'art. 138 del Codice penale comune, ove è dichiarato che, estinta colla prescrizione una pena infamante, il condannato non rientra nell'esercizio dei diritti politici, *di cui nel* 1° *capoverso dell'art.* 19. In verità codesta disposizione, attentamente considerata, appariva non pure inutile (perchè è indubitato che la prescrizione, estinguendo la pena principale, non possa distruggerne le conseguenze civili), ma altresì pericolosa, dappoichè, pel modo onde è concepita vi ha luogo a credere che, prescritta la pena principale, riterni il condannato nel pieno esercizio di ogni altro diritto, meno quei pochi espressamente mentovati: e così la prescrizione sarebbe più favorita della grazia, dell'indulto e della stessa espiazione della pena, essendo in codesti casi necessario il procedimento della riabilitazione (articoli 135, 136 Codice penale, 834 e seguenti Codice procedura penale). In vista di questi inconvenienti, al Governo di V. M. parve miglior consiglio, non essendo per ora il caso di modificare il diritto comune, ridurre l'art. 62 Codice penale militare marittimo negli stessi termini dell'articolo 62 Codice penale per l'esercito, sopprimendo quelle parole che suscitavano tanta dubbiezza. L'adottato temperamento non pregiudica alcuna quistione, perchè nel silenzio della legge speciale subentra l'impero della legge ordinaria e dei principii generali del diritto. E tanto più savio e prudente sembrerà questo partito, ove si rifletta che fu anche seguito allorquando col decreto del 17 febbraio 1861 venne il Codice penale sardo del 1859 pubblicato nelle provincie napoletane.

Studiando il titolo che si occupa della definizione e della punizione dei singoli reati, non è sfuggito ai riferenti che nel collocamento delle parti e degli articoli non regna sempre fra due codici perfetta corrispondenza. Ma, eccetto piccoli e parziali mutamenti, non si è creduto di disfare l'ordine dell'uno o dell'altro, sì perchè la disparità che vi rimane in nulla offende l'economia generale delle due leggi, sì ancora perchè in cosa di tal natura un più radicale cambiamento ne avrebbe reso necessari tanti altri nella compilazione che il tempo sarebbe mancato.

Per ragionare ora delle modificazioni introdotte nelle disposizioni speciali, fu notata in primo luogo una differenza non lieve di concetto fra l'articolo 77, n. 3 (ora 78, n. 4) Codice penale per l'esercito, e l'art. 80, n° 4 (ora 79, n° 4) Codice penale militare marittimo; dappoichè il secondo per punire di morte l'individuo di marina che avesse ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, richiedeva non pure la cognizione del loro carattere, ma altresì lo *scopo doloso*; e concedeva, ove questa ultima circostanza fosse mancata, la diminuzione di un grado dalla pena ordinaria. Ma l'aggiunta delle parole *con iscopo doloso* era senza dubbio superflua, perchè a costituire il dolo basta la scienza che colui cui si è dato ricovero o mezzo di salvezza sia spia od agente nemico, quando anche il delinquente non abbia avuto in mira il danno dell'esercito, dell'armata o dello Stato. Nè la novità era scevra di pericolo, perchè tendeva a porre a carico del pubblico ministero la prova di un dolo insito nell'azione. Del rimanente nei rari casi in cui il colpevole può essere stato spinto al reato da fine men reo, come la pietà ecc., è indubitato che concorrono circostanze attenuanti, sicchè la diminuzione di un grado di pena già si consegue in forza degli articoli 58 Codice penale militare marittimo, e 58 Codice penale per l'esercito. Fu adunque rimessa nel testo dei due codici la lezione dell'art. 77, n. 3, Codice penale militare del 1859.

Nell'art. 83 (ora 82) Codice penale militare marittimo si è rimessa, salvo un lievissimo mutamento nella forma, la locuzione dell'art. 83 del progetto ministeriale, uniforme a quella dell'articolo 79 (ora 80) del Codice per l'esercito. Furono sul proposito ritenute giuste le osservazioni della Commissione senatoria. Ed invero le parole *li avrà reclutati*, limitando il reato *all'arruolamento di individui di marina od altrimenti soggetti alla giurisdizione militare marittima*, non pure rendevano superflua la stessa disposizione (perchè il fatto di avere indotto codeste persone a passare al nemico è già prima contemplato nell'articolo), ma lasciavano impunito l'arruolamento di gente estranea alla marina. E bene osservò la stessa Commissione del Senato non bastare la pena stabilita dall'articolo 177 Codice penale ordinario, perchè il militare che incorre in simile reato rompe un doppio vincolo, quello dell'obbligo comune ad ogni cittadino di essere fedele allo Stato, e quello del proprio giuramento.

L'aggiunta della voce *epidemia* fatta all'articolo 131, alinea 2° Codice penale militare marittimo (la prima parte e gli alinea 1° e 2° formano ora l'intero articolo 131 nella nuova redazione), è a ritenere piuttosto chiarimento che innovazione, trattandosi di un caso di straordinario pericolo mentovato in altri luoghi affini, p. e. nel 139, alinea 2°. In modo uniforme, per quanto la diversa condizione della milizia di terra lo consentiva, si è formolato l'articolo 113 dell'altro Codice.

Tra i voti espressi dalla Commissione senatoria vi era anche quello che si rimettesse nell'articolo 138 Codice penale militare marittimo l'ultimo capoverso già esistente nel primitivo progetto in conformità dell'articolo 108 (ora 117) del Codice per l'esercito. « Se il non rive« lare i pericoli che minacciano la patria (così « si esprimeva l'onorevole relatore) può non ri« tenersi un delitto pel semplice cittadino, la « cosa non è egualmente chiara pe' militari, che « hanno più stringenti doveri verso l'onore « della bandiera, verso la religione del giura« mento per la loro fedeltà e per la difesa del « Re e della patria. » Siffatte ragioni sembrarono al Governo di V. M. sufficienti per ripristinare nell'articolo 138 Codice penale militare marittimo l'abolito capoverso: tanto più che l'obbligo del rivelamento era stato, nell'interesse della disciplina, già ammesso dal Parlamento nell'approvazione del Codice per la marina mercantile.

L'articolo 139 dello stesso Codice marittimo, sebbene formolato in generale con maggiore ordine e chiarezza dell'articolo 109 (ora 118) Codice penale per l'esercito, appariva nel primo capoverso molto più severo, cominciando la pena di morte, sol che la consegna violata avesse avuto per oggetto la sicurezza dell'armata, ecc., senza tener conto dell'altro estremo che codesta sicurezza fosse stata in effetti compromessa dal reato. Nel lavoro di coordinamento fu accomunata alla marina questa disposizione del Codice per l'esercito, informata a sensi di maggiore mitezza, perchè sarebbe stato ingiusto punire con pena sempre uguale un fatto da cui secondo i casi possono derivare conseguenze differentissime.

A proposito di un reato che ha, sia per l'esercito, sia per l'armata, gravità uguale, quello delle vie di fatto contro una sentinella o vedetta, fu dalla Commissione senatoria biasimata la soverchia mitezza del Codice per la marina nell'articolo 140, in confronto della sanzione scritta nell'art. 110 (ora 119) del Codice per l'esercito. Il Governo elesse una via di mezzo, perchè anche il rigore che informava la legislazione militare del 1859 avrebbe potuto in taluni casi riuscire eccessivo. E principalmente era da abolire la facoltà di scegliere tra la pena di morte ed il massimo della reclusione militare, *secondo le circostanze*, quasichè la morte potesse mai considerarsi termine ultimo di qualunque gradazione di pene di altra natura. Per limitare l'arbitrio, fu distinto lo stato di pace da quello di guerra, e riserbata la pena di morte solo al secondo. Siccome poi anche in tempo di guerra potrebbe non di rado l'estremo supplizio stimarsi troppo grave o per le insignificanti conseguenze del reato, o per altre considerazioni, parve prudente partito quello di consentire che si discendesse anche al massimo della reclusione militare secondo i casi. Codesti intendimenti guidarono i riferenti nella redazione definitiva degli articoli.

Nel lavoro di coordinamento è stata anche tolta la divergenza che esisteva fra gli articoli 145 del Codice per la marina e 115 (ora 125) dell'altro. In luogo delle vie di fatto *che importeranno omicidio*, mentovate nell'alinea 3° dell'antico articolo del Codice militare (sotto la quale locuzione entravano non pure l'omicidio consumato, mancato o tentato, ma altresì le offese che senza intenzione dell'autore avessero prodotto la morte), il testo approvato del Codice marittimo ragionava di vie di fatto prodotte *a scopo di omicidio* (escludendo così quelle che per cause estranee alla volontà del colpevole fossero riuscite letali). Sicchè il secondo Codice presentava una lacuna, che era indispensabile colmare, tanto più che le violenze or ora mentovate si vedevano previste e punite in un caso assai meno grave, quello dell'articolo 147. Nel ridurre ad uniformità i *due articoli* si volle serbare la sanzione più rigorosa ai soli fatti di omicidio (compreso il tentativo), epperò fu adottata nel Codice penale per l'esercito una locuzione uniforme a quella già scritta nel Codice per la marina. Ma il Governo non mancò di provvedere alla necessità di contemplare nell'uno e nell'altro Codice le offese che avessero dato causa alla morte senza determinata volontà dell'agente. E poichè entrambi avevano fissato, riguardo alle medesime, una gradazione di penalità analoga a quella del diritto comune, ma solo quando fossero seguite per motivi estranei alla milizia, o fuori del servizio militare o della presenza di truppa riunita, parve consentaneo all'equità estendere codesto benefizio anche ai casi più gravi d'insubordinazione, serbata sempre quella proporzione che nasce dalla rispettiva gravità della pena ordinaria. Per tal ragione fu mutata la lezione delle prime parole degli articoli 147 Codice penale per la marina, e 117 (ora 127) di quello per l'esercito.

Nei citati articoli 147 del primo Codice, e 117 (ora 127) del secondo, si è tolto anche l'ultimo capoverso, il quale sarebbe caduto a proposito solo quando si fosse conservata la disposizione dell'antico articolo 238 (ora 258) Codice penale militare del 1859, che aveva pareggiato alle ferite susseguite da morte entro il periodo di giorni 40, quelle che nel termine di cinque giorni fossero giudicate mortali. Ma questo principio, che aggravava la condizione del delinquente sol per servire alla celerità dei giudizi in tempo di guerra, sembrò a buon diritto di un incomportabile rigore. Epperò, surrogato all'antico articolo 238 il nuovo 258, che uniformemente al testo dell'articolo 279 (ora 282) Codice penale marittimo, stabilisce per lo stato di guerra norme uguali a quelle seguite pel tempo di pace, cessava fra disposizioni del tutto identiche ogni ragione di richiamo.

Dall'art. 153 Codice penale militare marittimo la Commissione senatoria avrebbe voluto che si fosse tolto il capoverso, che già non esisteva nel corrispondente articolo 124 (ora 133) del Codice penale per l'esercito, sembrandole che di qualsivoglia circostanza tendente a minorare il dolo od il danno potesse tenersi conto nella latitudine della pena. Il Governo ha creduto che fra la minaccia condizionata e quella senza condizione interceda tanta differenza, che nell'ultimo caso competa una mitigazione maggiore di quella che può ottenersi coll'applicazione del minimo della pena ordinaria. Ma poichè già, ai termini della prima parte dell'articolo, si può, secondo il grado ond'è rivestito il superiore, discendere sino a tre, od anche ad un anno di reclusione militare, la ulteriore diminuzione di uno a tre gradi sarebbe eccessiva: epperò è stata limitata ad un grado solo.

La Commissione senatoria, procedendo oltre nelle sue osservazioni sullo stesso Codice marittimo, censurò la redazione degli articoli 157 158 e 159 del progetto approvato dalla Camera elettiva, i quali, contemplando la materia già regolata dall'art. 125 Codice militare del 1859, alla enunciazione degli articoli della legge comune sostituivano la tassativa definizione dei casi. Ma il nuovo articolo proposto, ritornando all'antico sistema, non evitava il difetto di comprendere nella legislazione militare de' reati di loro natura comuni, perchè l'art. 561 Codice penale punisce appunto l'omicidio commesso dal marito in persona della moglie, o dal padre in persona della figlia. La vera difficoltà stava adunque nel cercare una locuzione che, mentre esprimesse le medesime ipotesi previste dal Codice ordinario, escludesse ogni confusione tra reati militari e reati non militari. Inoltre il Governo di V. M. pensò che per ragione di ordine la disposizione dell'art. 159 del Codice marittimo dovesse più naturalmente formar parte dell'art. 146, ove già si fa parola dell'*impeto dell'ira*. Ecco perchè nell'ultima redazione, mentre si sono nell'art. 157 riuniti gli articoli 157 e 158 del testo approvato dal Parlamento, all'art 146 si è aggiunto un capoverso che richiama bensì le circostanze di scusa mentovate negli articoli 561 e 563 Codice penale ordinario del 1859, ma limita il reato militare al solo omicidio in persona del superiore. Analoga redazione fu adottata nel Codice per l'esercito (articolo 134 ed articolo 126, alinea ultimo della nuova numerazione.)

Gli articoli 160 del Codice penale marittimo approvato dal Parlamento, e 126 Codice penale militare del 1859 sono ora divisi in due. Il 158 del primo, secondo la presente redazione, ed il 135 del nuovo Codice per l'esercito riguardano soltanto l'ubbriachezza: e quest'ultimo offre un'altra variante rispetto alla lezione antica, perchè il Governo, uniformandosi al voto della Camera de' deputati, ha tolto le parole *quantunque non solito ad ubbriacarsi*, le quali non avrebbero avuto alcuna importanza in codesto punto, dove non si trattava già di determinare i caratteri e le condizioni sotto le quali potesse della ubbriachezza tenersi conto per diminuire la pena, bensì di escluderla affatto come circostanza attenuante.

Neanche nel capo ove ragionasi della diserzione, mancano i mutamenti. Ed uno ne occorre negli art. 166 (ora 165) del primo e 131 (ora 141) del secondo Codice. Dall'ultimo fu tolto il quarto capoverso, perchè il *pastrano* ed

il *cappotto* appartengono ora al soldato, sicchè l'asportazione di quegli oggetti non potrebbe più dar luogo a qualifica: e per tal ragione è stato modificato anche il successivo articolo 198 (ora 213). Ma notavasi una differenza fra i due codici anche nel terzo numero, sia perchè il Codice marittimo faceva menzione di *atti di violenza o di resistenza*, non mentovati nell'altro; sia perchè inaspriva l'aggravante, parlando di *scalamento* in genere senz'altra specificazione di luogo. Il Governo di V. M. opinò che la menzione della violenza o resistenza fosse inutile, perchè ove nel fatto esista, dà luogo a speciali imputazioni previste negli articoli 120 Codice per l'esercito, e 141 Codice marittimo: per questa parte adunque fu mantenuta in entrambi i codici la redazione del Codice penale militare del 1859. Riguardo poi allo *scalamento*, se si riconobbe troppo limitato il sistema del Codice per l'esercito, sembrò d'altra parte che la indeterminazione che regna nel marittimo potesse dar luogo ad applicazioni soverchiamente rigorose. Epperò fu risoluto di ammettere lo *scalamento* come circostanza aggravante quando esso abbia luogo per uscire dalle mura non pure di una fortezza, ma di qualsivoglia stabilimento o militare o marittimo, secondo che il disertore appartenga all'esercito ovvero all'armata. Colla locuzione degli articoli or ora citati trovasi messa in armonia quella degli articoli 174 (ora 173) del secondo, e 139 (ora 149) del primo Codice.

La pena scritta nell'art. 167 (ora 166) Codice penale militare marittimo fu ridotta nella misura fissata già nell'art. 132 (ora 142) Codice penale per l'esercito, non potendosi ritenere in verun modo giustificabile tanta differenza di trattamento in un reato che ha la stessa importanza per l'una e per l'altra parte delle forze nazionali.

L'art. 168 (ora 167) del primo Codice presentava una lacuna, che è stata colmata, aggiungendovi un capoverso uniforme a quello dell'art. 133 (ora 143) del secondo.

Giustamente si era osservato che la redazione dell'alinea dell'art. 134 (ora 144) Codice penale militare del 1859 dava nelle parole « ove in essa (diserzione) concorra una o più delle « circostanze medesime » luogo al dubbio se codeste parole si riferissero all'art. 133 (ora 143) citato poco innanzi, ovvero agli articoli 131 e 132 (ora 141 e 142) citati nella prima parte. Poichè l'art. 169 (ora 168) Codice penale militare marittimo avea in modo ragionevole risoluto il dubbio, venne la stessa locuzione adottata in quello per l'esercito.

La penalità che appariva difforme tra l'art. 176 (ora 175) Codice penale per la marina, e l'art. 141 (ora 151) dell'altro Codice è stata pareggiata, mitigandosi in quest'ultimo la pena stabilita pel tempo di pace. La differenza notevole di punizione pel caso di guerra appare giustificata abbastanza dalla gravità straordinaria che in tale condizione di fatto assume il reato.

Una quistione più grave preoccupò i riferenti, quella, cioè, se convenisse definire la diserzione *semplice*. Era noto che la mancanza di codesta definizione aveva dato luogo a non poche controversie sotto l'impero del Codice militare nel 1859, essendosi perfino sostenuto che tale dovesse considerarsi ogni specie di diserzione, meno quella accompagnata per avventura da una delle circostanze enunciate nello articolo 131 (ora 141) detto Codice. Ma il Governo temette che l'inserire sul proposito una novella disposizione nell'uno o nell'altro Codice non dovesse eccedere le facoltà concedutegli, mancando ogni ragione di coordinamento; e stimò più prudente partito quello di cancellare la voce *semplice* dall'articolo 179 (ora 177) Codice penale militare marittimo, e 142 (ora 152) Codice penale per l'esercito, modificandone il testo in guisa da toglier via ogni confusione, senza alterarne il concetto.

Difficoltà ancor più gravi dovettero superarsi per metter d'accordo nei due Codici le sanzioni intorno alla complicità nella diserzione ed alla subornazione diretta allo stesso reato. Il Codice per l'esercito del 1859 trattava nell'articolo 145 della complicità in cui fosse incorso un militare, riserbando l'articolo 217 alle persone estranee alla milizia, e compendiava tutta la materia della subornazione, in quanto a penalità, nell'articolo 151, senza distinguere se si riferisse piuttosto ad uno che ad un altro reato. Il primo progetto del Codice marittimo, riproducendo, sebbene incompletamente, nell'articolo 184 il concetto degli articoli 145 e 217 del detto Codice militare del 1859, vi aggiunse un capoverso diretto a punire la subornazione, qualora fosse rivolta ad un reato di diserzione. Ma questo capoverso vedevasi soppresso nell'articolo 186 (ora 185) del Codice approvato, e la Commissione senatoria formolò il desiderio di vederlo ristabilito. I riferenti da una parte ritennero preferibile il sistema del Codice penale marittimo, di trattare in un solo articolo dei militari e delle persone estranee alla milizia, e di sfuggire una minuta enumerazione dei diversi modi di concorso punibile. Laonde, abolito l'articolo 217 del Codice militare del 1859, surrogarono alla prima parte dell'articolo 145 (ora 155) Codice per l'esercito la locuzione adoperata nel Codice per la marina. D'altra parte reputarono necessario inserire nel secondo Codice, articolo 186 (ora 185), una disposizione corrispondente al capoverso del citato articolo del primo, che contiene una regola speciale per l'imputazione delle aggravanti a carico del complice. Rimaneva a deliberare intorno alla subornazione. Innanzi tutto non era malagevole intendere come, per ragione d'ordine, qualsivoglia disposizione su questa materia non avrebbe potuto trovar luogo fuori del capo seguente; sicchè il capoverso dell'articolo 184 del progetto del Codice marittimo sarebbe stato, in ogni caso, mal collocato. Nè parevano sufficienti all'uopo gli articoli 190 (ora 189) del detto Codice marittimo, e 151 (ora 164) dell'altro. Diffatti essi nella prima parte si rimettono alla teorica del tentativo, che non trova applicazione in materia di diserzione, come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza, tanto che la stessa legge eccezionale del 27 luglio 1862, n° 714, considerò il conato a disertare piuttosto come reato speciale che come tentativo. La seconda parte richiama la teorica del mandato, ugualmente inapplicabile alla diserzione, nella quale può aver luogo lusinga, insinuazione, corruzione, talvolta anche frode, ma nulla che abbia che fare col mandato. Epperò a' citati articoli si è aggiunto un capoverso, in cui la subornazione a disertare vien riguardata e punita come reato *sui generis*, senza distinguere se la medesima sia stata, o non, seguita da accettazione, essendo sembrato che ogni circostanza potesse esser messa a calcolo nella latitudine della pena.

In questo capo della subornazione, oltre l'aggiunta or ora accennata, altra lieve modificazione s'incontra nell'art. 191 (ora 190) Codice penale militare marittimo, che trova riscontro nel nuovo art. 165 Codice penale per l'esercito. La menzione del Ministro del culto era senza dubbio oziosa, perchè esso è certamente compreso tra le persone estranee alla milizia ivi pure espressamente mentovate.

Portando l'esame sul capo riguardante gli atti di violenza commessi in occasione di alloggio militare, o nell'esecuzione di ordini, il Governo di V. M. ha pensato di potere, senza eccedere il proprio mandato, chiarire, secondo lo spirito della legge, un serio dubbio. L'art. 156 (ora 170) Codice penale per l'esercito contemplava le vie di fatto commesse dal militare senza autorizzazione o necessità nella esecuzione di un ordine o di una consegna; ma rinviando senz'altro chiarimento al precedente art. 154 (ora 168), ometteva i casi di omicidio o di ferite commesse per eccesso nella propria difesa o nell'esercizio della forza pubblica, mentovati negli art. 237 (ora 257) e 246 (ora 266) detto Codice, scritti pel tempo di guerra. Era questa una grave lacuna, dappoichè, applicando la disposizione alla lettera, sarebbe mancato all'imputato il modo di far valere le scuse nascenti dagli articoli omessi; e la sua condizione sarebbe stata, per giunta, peggiore in tempo di pace che in tempo di guerra. Una sì ingiusta conseguenza non poteva essere stata voluta dal legislatore: laonde in questo senso è stata adottata una nuova lezione per gli articoli 192 Codice penale militare marittimo, e 170 Codice penale per l'esercito.

Nel capitolo che tratta delle ferite e percosse fra militari ed individui di marina si sono coordinati gli art. 195 (ora 194) Codice penale militare marittimo, e 158 (ora 172) dell'altro Codice, rimettendosi nel primo le parole *in rissa*, che già esistevano nel progetto ministeriale (art. 191), donde la Commissione della Camera elettiva stimò di toglierle. Ma giustamente rilevò la Commissione senatoria quanto fosse improvvida questa novità, colla quale davasi all'articolo tanta estensione, da farvi entrare anche i ferimenti accompagnati da prodizione, premeditazione od agguato, pei quali riuscirebbe poi soverchiamente tenue la stabilita pena. Riguardo alla qualità del coltello, si è anche cercato di soddisfare al giusto desiderio della Commissione del Senato, specificando che esso debba essere estraneo all'armamento del marinaio.

Fra le disposizioni circa il falso, notavasi nell'articolo 206 (ora 205) Codice penale militare marittimo una redazione sostanzialmente differente da quella dell'art. 169 (ora 183) Codice penale per l'esercito. Il secondo richiedeva il concorso cumulativo delle due circostanze, di essersi il colpevole procurati i veri sigilli, marchi o bolli, e di averne fatto un uso pregiudizievole; laddove pel primo bastava anche una sola delle due accennate condizioni a costituire il reato. Sembrò ai riferenti più giusta la formola congiuntiva del Codice per l'esercito, dappoichè sarebbe impossibile fare uso dei veri sigilli, marchi o bolli, senza esserseli procurati: e l'esserseli procurati sarebbe azione indifferente quando non se ne facesse poi un uso pregiudizievole. Certamente la sola fraudolenta applicazione del sigillo costituirebbe anche un reato, ove si commettesse dal depositario; ma non sarebbe reato di falso.

Sotto il capo della prevaricazione e della infedeltà, negli articoli 213, alinea ultimo (ora 212, alinea ultimo), e 214 (ora 213) Codice per la marina, era corso evidentemente un errore materiale, che faceva ascendere la pena del carcere ad un termine superiore a quello legalmente fissato. Esso venne corretto col riscontro del progetto (art. 209 e 210), e portata la pena alla misura stabilita negli articoli 175 e 176 (ora 190 e 191 Codice per l'esercito. Un simile errore fu anche emendato nell'art. 259 (ora 262) alinea 2° del citato Codice per la marina, seguendo l'articolo 255, alinea 2° del progetto.

Un accurato studio delle disposizioni relative ai furti, alle truffe ed alle indebite appropriazioni fece riconoscere la necessità di non lievi mutamenti. Dopo una correzione di forma agli articoli 238 (ora 237) Codice penale militare marittimo, e 200 (ora 215) dall'altro Codice, affine di meglio determinare il valore del furto ivi contemplato in riscontro ai successivi articoli 239 (ora 238) del primo e 201 (ora 216) del secondo; dopo avere in questi due ultimi articoli chiarito il carattere del soldato *addetto* o *confidente* con una frase che esprimesse il concetto indipendentemente dal tecnicismo sempre mutabile dei regolamenti e degli usi militari; importava fare sparire il grave divario che esisteva fra l'articolo 240 (ora 239) Codice marittimo, e 202 (ora 217) Codice per l'esercito, avendo il primo con un capoverso, che mancava nel secondo, contemplato gl'impiegati di qualunque natura negli arsenali e nelle officine militari, che profittassero delle cose loro affidate nella detta qualità. Un primo difetto di codesta disposizione era quello di estendere la competenza militare a persone estranee alla milizia anche in tempo di pace. Ma più serii apparivano gli inconvenienti nella determinazione della pena. Difatti, trattandosi di violazione di fiducia *necessaria*, epperò di furto *qualificato per la persona*, a' termini del diritto comune sarebbe stata applicata per regola la reclusione ordinaria da tre a dieci anni, e concorrendovi per avventura altre aggravanti, si sarebbe potuto ascendere ai lavori forzati (articoli 607, 612 Codice penale). Invece, secondo la sanzione fissata nel capoverso in esame, se nel concorso di una delle circostanze enunciate nel capoverso immediatamente precedente la pena sarebbe stata più grave di quella del diritto comune, sarebbe poi stata più lieve in tutti gli altri casi. Tra l'accettare queste conseguenze, mantenendo il capoverso e trasportandolo nell'altro Codice (come il sistema di coordinamento avrebbe richiesto), ed il sopprimerlo, facendo così rientrare il reato sotto l'impero delle leggi ordinarie, il Governo di V. M. ha preferito il secondo partito. Ed in tal modo ha evitato un altro sconcio, quello di creare una contraddizione nel seno stesso dei due codici: imperocchè il capoverso ora soppresso avrebbe in taluni casi applicato una pena più mite ancora di quella riserbata al furto *domestico* o *qualificato* soltanto per *valore*, giusta i precedenti articoli 239 (ora 238) Codice marittimo, e 201 (ora 216) Codice per l'esercito.

Nuovi sono nel Codice per la marina gli articoli 243, 244, 245, 246 e 247, ed in quello per l'esercito gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224. Il Codice penale militare del 1859 ed il progetto di Codice penale militare marittimo non si occuparono delle truffe, appropriazioni indebite ed omesse consegne di oggetti amarriti, se non quando avessero prodotto un minimo danno. Invece la Commissione della Camera elettiva stabilì nell'articolo 244 del testo approvato speciali disposizioni per la truffa, per l'appropriazione indebita e per l'abuso di confidenza, qualunque ne fosse il valore. Ma codesto articolo potea dare luogo a gravi appunti, giustamente rilevati dalla Commissione senatoria, assegnando pene inferiori anche a quelle determinate dal diritto comune: ed il difetto appare maggiore ove si ponga mente che sino il falso, ove accompagni la truffa, è compreso nella disposizione dell'articolo. Inoltre la Commissione della Camera non si curò nè della sciente ricettazione, nè della omessa consegna, mentre era logico parlarne, quando volevasi estendere la giurisdizione militare a tutti i reati contro la proprietà, commessi da militari in luoghi militari, a danno di altri individui appartenenti alla milizia, ovvero a danno dello Stato, o dell' amministrazione dell'esercito o dell'armata. De' quattro articoli proposti dalla Commissione senatoria il Governo ha creduto di dovere ritenere alla lettera i due sotto numeri 244 e 244 *bis* (243 e 244 Codice penale militare marittimo, 220 e 221 Codice penale per l'esercito), che per la penalità meglio si accostano al diritto comune, mantenendo una graduazione proporzionata in rapporto alle pene già stabilite ne' precedenti articoli pel furto. Ha aggiunto poi, per chiarire il linguaggio, l'articolo 245 nel primo, ed il 222 nel secondo Codice. Gli articoli 246 Codice marittimo, e 223 Codice per l'esercito sono diversi alquanto dal 244 *ter* della Commissione senatoria, che nella forma adoperata e nella determinazione della pena si allontanava di molto dal Codice ordinario. Questo difatti riguarda lo sciente ricettatore, ove siavi stata previa intelligenza, qual complice (art. 638); nè vi sarebbe ragione per considerarlo diversamente ne' Codici militari. Si è poi nel capoverso resa la pena estensibile alla reclusione militare per seguire la proporzione scritta nell'art. 639 del detto Codice comune. Infine anche negli articoli 247 Codice penale marittimo, e 224 Codice penale per l'esercito hanno i riferenti creduto di scostarsi dall'art. 244 *quater* della Commissione senatoria. Ivi si fissava una condizione di troppo difficile prova, quella cioè che l'accusato avesse avuto scienza che l'oggetto appartenesse ad altro militare od all'amministrazione. Il criterio di luogo seguito dal Governo di V. M. non solo riesce più facile nella pratica, ma corrisponde anche a quello adottato ne' precenti articoli 236 del primo Codice, e 214 del secondo. Il termine libero poi di ore ventiquattro è conforme all'equità, essendo una consegna *pronta* nello stretto senso della parola non di rado impossibile.

Sulla materia del danno volontario il Codice penale militare del 1859 conteneva poche disposizioni, le quali, oltre al lasciare imprevedute molte ipotesi, stabilivano una penalità, che riusciva nella massima parte de'casi inferiore a quella fissata dal Codice penale ordinario. Nel Codice penale militare marittimo, quale fu approvato dal Parlamento, gli articoli 247 a 251, sebbene presentassero un sistema più completo, neppure avean saputo preveder tutto, nè serbavano un giusto ordine nella graduazione della pena. Era notevole specialmente la mancanza di una disposizione che corrispondesse all'art. 660 del Codice penale ordinario: e mal si sarebbe potuto sostenere che, nel silenzio dell'art. 248, questo caso fosse entrato nel dominio della legge comune e della ordinaria competenza. Infine troppo grande era il divario tra le lire 50 e le lire 2000 da giustificare una eguale diminuzione di pena entro questi due termini di valore a'sensi dell'articolo 251. Secondo il sistema seguito dal Governo, si è lasciato intatto l'art. 247 (ora 250). Nell'art. 248 (ora 251) la pena varia fra la reclusione militare da cinque anni fino al massimo, e da tre anni a cinque, secondo che il valore del danno raggiunga le lire 500 o le ecceda, ovvero sia inferiore alla detta somma superando le lire 50. Così riesce proporzionata la più lieve pena riserbata nell'art. 254 al danno che non ecceda le cinquanta lire. All'art. 251 si è aggiunto un capoverso, che prevede le lesioni personali accadute in conseguenza del danno. E se la pena scritta per questo caso appare inferiore a quella stabilita nel citato art. 660 Codice penale comune, ciò è derivato sia dall'intendimento di secondare lo spirito di mitezza che regna generalmente in tutte le disposizioni del Codice marittimo; sì ancora perchè il detto articolo del Codice penale ordinario è scritto anche pel caso dell'incendio, laddove l'art. 251 in esame riguarda solo gli altri modi di danneggiamento, nei quali l'offesa alle persone meno facilmente si prevede, mentre per l'incendio sarebbe stato ozioso stabilire l'aggravante, essendo già scritta come pena ordinaria la morte. Nel predetto caso di lesioni personali non era più a tener conto del valore del danno materiale; laonde l'art. 254 contiene una espressa riserva su tal proposito. Tutte le predette disposizioni si veggono, per ragione di coordinamento, riprodotte negli articoli 227 a 231 Codice penale per l'esercito.

Il desiderio di richiamare, per quanto fosse stato possibile, i codici militari a' principii del diritto comune, suggerì una modificazione negli articoli 258 (ora 261) di quello per la marina, e 213 (ora 234) di quello per l'esercito. Invero la disposizione di codesti articoli era troppo mite in confronto dell'art. 178 Codice penale del 1859, mentre anzi l'individuo appartenente alla milizia avrebbe dovuto, pel suo speciale carattere, esser punito più gravemente. Non vi era altro espediente se non quello di cercare una conciliazione tra le sanzioni del diritto comune e quelle dei codici speciali. Cancellata adunque interamente la pena del carcere militare, si è ad essa pe' sott'ufficiali e caporali sostituita la rimozione dal grado, aggiunte, per tutti i militari, graduati o non graduati, le pene stabilite dal Codice ordinario.

Tra le disposizioni relative allo stato di guerra, parve necessario metter d'accordo quelle degli articoli 273 e 274 (ora 276 e 277) Codice penale militare marittimo, e 232 e 233 (ora 252 e 253) dell'altro Codice. La diminuzione di pena accordata nelle ultime parole della prima parte dell'art. 232 (ora 252) del secondo era fondata sopra una condizione troppo vaga, ragionandosi di danno *che non fosse stato di grave importanza*. Si corresse perciò codesta parte trascrivendovisi le parole dell'art. 273 (ora 276) Codice marittimo. Invece nel capoverso 1° dell'articolo seguente fu preferita la lezione del Codice per l'esercito. Difatti, leggendo il tenore della prima parte dell'articolo, risultava con chiarezza che il danno contemplato dal legislatore, sebbene sempre di natura materiale, non era di quelli che possono valutarsi pecuniariamente. Tale sarebbe il disturbo ne' movimenti dell'esercito, od il pregiudizio recato ad operazioni militari. Sicchè la estimazione pecuniaria fatta nel Codice per la marina non cadeva punto a proposito. Nell'ultimo capoverso poi tanto dell'art. 274 (ora 277) di questo Codice, quanto dell'art. 233 (ora 253) di quello per l'esercito, si credette necessario esprimere il valore in moneta, essendo quistione di danno cagionato sopra opere di arte od oggetti scientifici, che niun rapporto aver possono co' movimenti dell'esercito o dell'armata, e colla riuscita di operazioni militari.

Nel capo riguardante lo stupro, il ratto e gli atti di libidine contro natura, sono stati soppressi gli articoli 294 Codice penale militare marittimo, e 253 Codice penale per l'esercito, che, dopo l'abolizione degli ordini religiosi, non avrebbero avuto più scopo.

(*Continua*)

(I due decreti di cui sopra portanti i numeri della Raccolta ufficiale 5367 e 5378 furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dei giorni 8 e 10 dicembre 1869, numeri 335 e 337).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Seconda pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita iscritta al consolid. 5 0/0 emessa dalla Direzione del Debito Pubblico di Palermo, n° 43123, per L. 380 a favore dei signori Ferro Antonino e Maria Stella di Vincenzo, minori rappresentati da Ferro Vincenzo fu Antonino, padre ed amministratore, domiciliati in Alcamo, allegandosi la identità della persona di Ferro Antonino con quella di Ferro Giovanni.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà praticata la chiesta rettifica.

Firenze, li 3 febbraio 1870.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Terza pubblicazione*).

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei Depositi e dei Prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, numero 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento delle polizze e cartelle sottodesignate spedite dall'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti di Cagliari e Torino ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese, e resteranno di nessun valore i titoli precedenti.

Cassa di Cagliari.

Polizza n. 1, in data 8 ottobre 1863, rappresentante un deposito della somma di L. 500 fatto da Serra Leonardo fu Basilio, domiciliato in Cagliari, per malleveria nella sua qualità di usciere nella giudicatura mandamentale di Santadi.

Cassa di Torino.

Polizza n. 2041, rappresentante un deposito della rendita di L. 25 fatto da Gibello Antonio fu Giacomo, di Savigliano, per cauzione verso il Ministero della Guerra quale appaltatore dei lavori di manutenzione delle fabbriche militari in Savigliano.

Polizza n. 3204, rappresentante un deposito della rendita di L. 100 fatto da Montaut Luigi fu Giuseppe, di Torino, per cauzione della provvista dei ponzoni per la verifica dei pesi e misure.

Cartella num 10594, rappresentante un deposito della somma di L. 50 fatto da Dompè Carlo, rilevatario dell'impresa per la costruzione di un tronco di strada provinciale da Fenestrelle a Cesana.

Cartella n. 22263, della somma di L. 600, intestata a Salvagna Bartolomeo del 13° reggimento fanteria per premio di surrogazione ordinaria.

Firenze, 16 dicembre 1869.

Il Direttore Capo di Divisione
CERESOLE.

L'Amministratore centrale
F. MANCARDI.

PARTE NON UFFICIALE

Ci viene comunicato il documento seguente:

EDITTO

per l'insinuazione di tutti i feudi esistenti nella contea principesca di Gorizia e Gradisca, nel Margraviato dell'Istria e nella città di Trieste col suo territorio, allo scopo dell'abolizione del vincolo feudale nei sensi portati dalla legge 12 maggio 1869, Bollettino dell'Impero, puntata XLVI n. 109.

A tenore della legge 12 maggio 1869 verrà abolito il vincolo feudale di tutti i feudi imperiali e privati esistenti nella contea principesca di Gorizia e Gradisca, nel Margraviato dell'Istria e nella città immediata di Trieste col suo territorio, se ed in quanto non fosse di già sciolto dalla legge 17 dicembre 1862, Bollettino dell'Impero N. 103, ed il dominio diretto spettante al signore del feudo dovrà riscattarsi per mezzo di un compenso che pagherà il vassallo.

Affine di stabilire tale compenso, vengono col presente editto diffidati tutti i possessori di feudi siti nei territorii suddetti, d'insinuarli senza distinzione, se imperiali o privati *entro tre mesi* dalla notificazione del presente editto, alla relativa Commissione provinciale, istituita presso la Luogotenenza di Trieste per lo scioglimento del nesso feudale, mentre in caso diverso verrebbe nelle vie d'ufficio ed a spese del vassallo moroso disposta l'insinuazione feudale e la raccolta dei necessari documenti.

Tali insinuazioni saranno da compilarsi secondo l'annessa istruzione e formula, e per i sottofeudi e feudi privati sono da prodursi pel tramite della Camera feudale privata.

La formula ossia l'elenco per le insinuazioni coll'istruzione relativa verrà dietro richiesta consegnata gratuitamente alle parti da questa Luogotenenza, o dall'I. e R. Legazione in Firenze.

Dall'I. R. Commissione per l'abolizione del vincolo feudale nel territorio di Gorizia e Gradisca, Istria e Trieste.

Trieste, li 16 gennaio 1870.

Il Presidente
MOERING m. p. T. M.

INSINUAZIONE PER LO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO FEUDALE

Nome, cognome e domicilio del proprietario del subfeudo o feudo privato.

Nome, cognome e domicilio del vassallo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N. progressivo	Descrizione dell'ente feudale e sue parti integranti	Qualità del feudo	Specie del feudo	Persone chiamate alla successione nel feudo	Indicazione di chi si trovi attualmente nel possesso del feudo o di alcuna delle sue parti integranti	Ammontare dell'imposta ordinaria, casatico e fondiaria gravitante sui beni feudali immobili	Osservazioni	Computo della competenza di affrancazione

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Camera dei Comuni. — Seduta del 17 febbraio:

Il signor Gregory chiese al sottosegretario di Stato per gli affari esteri, signor Otway, se il governo avesse ricevuto notizie sul notevole concentramento di truppe turche, che ha prodotto un grave eccitamento nella Servia, e se a questo riguardo sia stata fatta alcuna rimostranza al governo ottomano, e con quale risultamento.

Il signor Otway rispose che il governo ha rivolto la sua attenzione sugli allegati procedimenti del governo ottomano e sugli annunciati concentramenti di truppe sul confine del Montenegro, e chiese rischiarimenti su questo fatto, dai quali risultò che la Porta replicatamente dichiarò di non avere mai spedito rinforzi alla frontiera, e che non ha verun disegno di assalire il Montenegro. Il governo della regina non ebbe notizia alcuna dell'agitazione prodotta in Servia, della quale aveva fatto cenno il signor Gregory.

In questa stessa seduta il signor Forster ha presentato il progetto di legge sull'educazione elementare per l'Inghilterra e paese di Galles. La Camera ha accolto con applauso la presentazione di questo *bill*. Il signor Forster fece una lunga esposizione sullo stato dell'istruzione elementare, e sostenne che il presente sistema non corrisponde ai bisogni nemmeno nei grandi centri di popolazione dove due quinti soltanto dei fanciulli della classe operaia, tra i sei anni e i dieci, partecipa ai benefizi della scuola, e un terzo tra i dieci e i dodici anni. Il *bill* consacra il principio dell'istruzione obbligatoria pei fanciulli dai cinque ai dodici anni, eccetto che i genitori non presentino cagioni legittime di esenzione. Le scuole saranno aperte ai fanciulli di tutte le religioni, e a nessuno scuolaro potrà essere imposto l'obbligo di professare questo o quel culto. Il governo fonderà scuole in tutti i distretti che ne hanno bisogno, e le scuole saranno sottoposte a regolari ispezioni. All'uopo si faranno imprestiti per costruir case a uso di scuole. Pei poveri l'istruzione sarà gratuita.

Il signor Forster, conchiudendo la sua esposizione, disse: « Dalla prontezza dei provvedimenti relativi alla istruzione elementare dipende la nostra prosperità industriale. Dalla massima loro prontezza dipende anche l'avvenire e la sicurezza del nostro sistema parlamentare. A suo grande onore il Parlamento ha testè deciso che l'Inghilterra abbia quind'innanzi ad essere retta da un governo popolare. Io non fui tra coloro che credevano doversi aspettare che il popolo fosse più educato prima di conferirgli i diritti politici. Ora che il popolo partecipa ai diritti politici, non conviene più indugiare nel farlo partecipare all'educazione. »

PRUSSIA

Berlino, 18 febbraio

Il Parlamento federale ha rieletto Simson a presidente, Ujest e Bennigsen a vicepresidenti. I votanti erano 155: Simson ebbe 144 voti;

Ujest 143 e Bennigsen 101. Degli altri candidati, nessuno ebbe più di cinque voti.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

Vienna, 18 febbraio. Nel Consiglio dei ministri, tenutosi oggi sotto la presidenza dell'imperatore, si trattò intorno alla condizione della Dalmazia, e principalmente dei distretti poco anzi insorti per effetto degli avvenuti disordini; a quella popolazione venne quasi intieramente a mancare l'invernale provvigione di viveri, e quindi restò in preda ad una vera carestia. Il governo si trova quindi indotto a chiedere al Parlamento un credito di 40 a 50,000 fiorini per soccorrere quei distretti della Dalmazia che sono travagliati dalla carestia. (*Neue Freie Presse*)

— La Camera dei deputati, nella seduta del 19 febbraio, trattò della tassa sull'industria. Il ministro delle finanze prese a difendere il progetto di legge, confutando le obbiezioni e combattendo la proposta di sospensione dei dibattimenti, fatta dal deputato Klier. La Camera, infatti, ha respinto la proposta sospensiva colla maggioranza di 84 voti contro 47. I Polacchi e gli Slaveni votarono in favore del governo. Quindi la Camera passò alla discussione speciale del progetto di legge.

AMERICA

I giornali di Londra hanno, col mezzo della corda atlantica, ricevuto notizie del Canadà e del Parlamento che si è convocato a Ottowa il 14 febbraio, alla presenza del principe Arturo. La sessione fu inaugurata da sir John Joung, governatore generale, alla cui destra trovavasi il principe Arturo.

Nel suo discorso d'apertura, il governatore generale segnalò l'abbondanza dei prodotti del suolo e della pesca. Si congratulò col Parlamento per la crescente prosperità delle industrie esistenti e pei primordii di nuove imprese, che aprono grandi tratti del paese al traffico, e per l'incremento del commercio, che procura aumento di lavoro al popolo. Si dolse dei casi avvenuti sul territorio del nord-ovest, ma disse sperare che una pronta pace sarà per isciogliere tutte le difficoltà. Disse che verrà in questa sessione presentato un nuovo atto pel governo del territorio. Verranno anche proposti alcuni provvedimenti per regolare le transazioni della banca e il corso della moneta, e per decidere intorno una legge elettorale uniforme per le varie provincie della Confederazione. Saranno anche presentate alla Camera progetti di legge sul commercio di cabotaggio, e sulla istituzione di una suprema Corte d'appello. Soggiunse che dovevasi provvedere a seguire nel 1871 l'usuale censimento decennale della popolazione per tutti i dominii britannici dell'America settentrionale.

Con calde parole il governo generale ha ricordato la lealtà dal popolo spiegata nel volontario arruolamento del contingente per la milizia, e la sollecitudine con cui ha corrisposto alla chiamata, quando il paese era minacciato dai tumulti dei Feniani.

Sir John Joung accennò con soddisfazione agli sforzi fatti per promuovere l'immigrazione di operai, ai quali le pubbliche opere, che verranno intraprese, offriranno impiego.

Accennando al recente viaggio da lui fatto, in compagnia di S. A. il principe Arturo per visitare le varie provincie, il governatore generale asserì che potè esser testimonio del generale contento e benessere del popolo.

Il *bill* agrario d'Irlanda, testè presentato dal signor Gladstone alla Camera dei Comuni, comprende due parti: una è destinata ad agevolare soprattutto ai locatari l'acquisto delle terre ogni qualvolta i proprietari desiderassero di vendere; l'altro concerne i rapporti tra proprietari e affittavoli.

Sul primo punto il governo, conformandosi al progetto del signor Bright, agevolerà ai locatari l'acquisto della terra che coltivano, anticipando loro fondi annualmente rimborsabili, da saldarsi in tre anni.

Sul secondo punto il *bill* dà forza di legge a certe usanze vigenti in parecchie provincie d'Irlanda, e non ristabilisce una regola nuova se non dove non vi è alcuna usanza in vigore. Il *bill* divide l'Irlanda in quattro circondari. Le contee in cui è in vigore ciò che si chiama l'*Ulster tenant right*, dove l'affittavolo ha diritto di cedere la sua occupazione a un altro occupante, mediante un dato prezzo. Del resto, i proprietari potranno essi medesimi comperare questa specie di cessione di affittamento.

Vi sono altre regioni in Irlanda dove è in vigore un'usanza analoga, ma non vi è ugualmente riconosciuta e radicata; ivi il locatario, che avrà pagato al suo predecessore una certa somma, pel diritto di occupazione, potrà, in caso di espulsione, ridomandarla al proprietario, e questi potrà esimersi da quest'obbligo consentendo a una locazione d'anni trentuno. Negli altri distretti, dove non vige l'*Ulster tenant right* nè alcun'altra costumanza analoga, l'affittavolo potrà, in caso di espulsione, domandare al proprietario il rifacimento dei danni cogl'interessi, lo che verrà calcolato sulla base dei miglioramenti recati ai fondi e anche del danno sofferto per l'espulsione. Il proprietario potrà affrancarsi da quest'obbligo, sia consentendo a una locazione d'anni 31, sia anche accordando una locazione di anni 21 a patto di operare egli stesso i miglioramenti.

Per giudicare le vertenze che sorgeranno nell'esecuzione della legge, verrà istituita una specie di tribunale d'arbitrato.

Tali sono i caratteri principali del nuovo *bill*. La loro esposizione dimostra non esser vero che esso metta i proprietari in balìa degli affittavoli, e che non è la *fixity of tenure*, ch'esso consacra, come desideravano taluni. Ora quasi tutti concordemente riconoscono nel nuovo *bill* un carattere di giustizia e di moderazione atto a cattivargli l'approvazione generale.

NOTIZIE VARIE

L'*Italia Militare* annunzia i seguenti movimenti di truppe:

La brigata del 9° reggimento d'artiglieria, composta delle batterie 4ª, 7ª e 12ª, ora addette alla 9ª divisione attiva, è trasferita alla 10ª divis. attiva.

La brigata del 7° regg. d'artiglieria, composta delle batterie 14ª, 15ª e 16ª, ora addette alla 10ª divisione attiva, è trasferita alla 9ª divisione attiva.

— Leggesi nel giornale di Bologna la *Gazzetta dell'Emilia* di questa mattina:

Questa nostra Società medico-chirurgica con programma 20 ottobre 1867 apriva concorso ad un premio straordinario Sgarzi-Gaiani di italiane lire duemila per chi avrebbe saputo meglio d'ogni altro in adatto lavoro «esporre ed apprezzare la parte che spetta agli Italiani nell'avanzamento della scienza ed arte chirurgica dal principio del secolo XIX fino al presente.»

Chiuso il concorso col 31 dicembre p. s. sono pervenute due memorie così segnate:

N. 1. «L'Italie a été toujours la terre des précurseurs.» Vittorio Hugo.

N. 2. «Quando un popolo desidera che gli altri tributino onore e giustizia alle sue fatiche deve cominciare a farsene narratore e descrittore egli medesimo.» Cattaneo.

Nella seduta di ieri l'Accademia, dopo la lettura di un ragionato rapporto di apposita Commissione, conferiva il premio e la stampa alla Memoria N. 2, di cui fu trovato autore l'illustre dott. Alfonso Corradi di Bologna, professore nella R. Università di Pavia.

— Scrivono alla *Lombardia* che il parroco di Tradate nel circondario di Varese lasciò testè morendo i due terzi della sua sostanza costituenti la somma di 20,000 circa lire a favore di quel comune per la fondazione di un ospizio.

— Il prof. Palmieri scrive al *Giornale di Napoli* del 19:

La scossa di terremoto, risentita in Ancona dieci giorni or sono, fu preceduta di un giorno dalle solite indicazioni del sismografo vesuviano, il quale ieri si è rianimato indicando qualche altra commozione del suolo, la cui intensità non si può presagire nè potrebbe dirsi a quale distanza potrà manifestarsi.

— Ieri, scrive la *Gazzetta Ferrarese* del 19, nella decrepita età di 91 anno, mancava di vita la marchesa Ginevra Canonici, vedova contessa Facchini. — Dama pia ed illustre per ingegno, per scritti pubblicati, per relazioni letterarie, e soprattutto per benemerenza verso il proprio paese, avendo qui fondato, da circa sei lustri, un ottimo istituto educativo femminile, a sostegno del quale erogò essa tutto il suo avere.

— Leggesi nella *Gazzetta di Genova* del 19:

Ci vengono comunicati da buona sorgente alcune informazioni sul nascente Istituto pei giovinetti ciechi.

Sono in esso ricoverati undici ciechi, due dei quali a pagamento, e si provvede alla loro educazione ed istruzione secondo i sistemi in uso presso i diversi istituti di simil genere.

Le rendite attuali dell'istituto derivanti tutte dalla carità pubblica e privata ammontano a lire 7500 circa annue. L'amministrazione presente è gerita provvisoriamente dal Comitato promotore che quanto prima riunirà l'assemblea generale per la nomina dell'ordinario Consiglio amministrativo.

Le sottoscrizioni per contribuire al mantenimento dell'ospizio sono ancora in corso, e si ha fondata speranza che porteranno un aumento alla rendita sovraccennata.

— La stessa Gazzetta annunzia sulla fede di un dispaccio che il vapore *Liguria* il quale il giorno 5 dicembre ultimo trovavasi sul parallelo di Marsiglia, giunse felicemente il giorno 8 gennaio a Montevideo.

— Da sabato sera a tutta domenica (12-13 febbraio) un continuo uragano guastò le campagne di Sanremo.

— Rilevasi dai giornali di Messina che anche ivi il vento impetuosissimo sud-est recò non pochi danni, avendo malmenato alcune navi nel porto, molte case e una quantità di alberi.

— Leggesi nel *Giornale di Sicilia* che a Caltanissetta cercasi di metter mano quanto prima ad un'opera importantissima, quella cioè di condurvi le acque di Geraci e Geracello.

— A Malines nel Belgio una vedova si è di questi giorni rimaritata per la sesta volta. Il fortunato successore dei cinque mariti defunti è un prode guerriero, un sott'ufficiale pensionato che porta un nome immortalato dalla storia della pittura, il nome di Van Dyck.

— Il 1° gennaio venne deposta al Perù la prima pietra della ferrovia centrale che dovrà attraversare le Ande. L'inaugurazione dei lavori per una linea che di qui ad alcuni anni metterà in comunicazione il bacino delle Amazzoni col littorale del Pacifico è stata solenne. Oltre a ciò il presidente della Repubblica Peruviana ha annunziato recentemente che non meno di altre quattro linee si stanno studiando, una delle quali da Tacna raggiungerà la frontiera della Bolivia.

— Statistiche or ora pubblicate fanno sapere che la lunghezza totale delle ferrovie in esercizio nel Chilì è di 730 chilometri; che altri 232 chilometri stanno per essere aggiudicati, e che le linee in progetto si stendono per 502.

— Dal *Messaggere ufficiale* di Pietroburgo togliamo i seguenti ragguagli intorno alla fiera di Nijni Novgorod del 1869:

L'approvvigionamento della fiera rappresentò nel 1869 il valore totale di 144,191,000 rubli, o 18,334,000 rubli più che nel 1868, e si venderono merci per rubli 128,306,000, o per 18,125,000 rubli più che nel 1868. Il totale dei capitali messi in moto dalla fiera sale alla cifra di 145,312,000 rubli, ossia 18,279,000 rubli più che nel 1868.

Nell'approvvigionamento della fiera del 1869 le merci russe (compreso i cavalli e il bestiame) v'entrarono per 111,778,000 rubli (14,604,000 rubli più che nel 1868); i prodotti degli altri paesi dell'Europa e quelli delle colonie per 8,435,000 rubli (aumento di rubli 1,649,000); gli articoli di farmacia e di drogheria per 5,023,000 rubli (aumento 213,000 rubli); le merci della China per 7,930,000 rubli (diminuzione 1,221,000 rubli); quelle di Boccara e di Chiva per 2,508,000 rubli (aumento 857,750 rubli); quelle della Persia per 1,638,000 rubli (diminuzione 699,000 rubli); e quelle della Frascancasia per 6,878,000 rubli (aumento 2,930,250 rubli).

Le merci russe entrarono nella vendita per rubli 97,554,000 (12,930,000 rubli più che nel 1868); quelle degli altri paesi d'Europa e delle colonie per 7,403,000 rubli (aumento 1,574,000 rubli dei quali 4,200,000 di prodotti manifatturati e 2,140,000 rubli di vini); gli articoli di farmacia e di drogheria per 4,590,000 rubli (aumento 85,000 rubli); le merci di Cina (te) per 7,930,000 rubli (diminuzione 411,000 rubli); somma rappresentante la totalità dell'approvvigionamento; quelle di Boccara e di Chiva per 2,508,000 rubli (aumento 1,331,809 rubli), cifra eguale al complesso dell'approvvigionamento; quelle di Persia per 1,609,000 rubli (diminuzione 340,000 rubli); quelle della Franscancasia per 6,712,000 rubli) aumento 2,994,250 rubli).

Il numero delle botteghe aperte per la fiera fu di 5,739. Le contribuzioni pagate dai mercatanti forestieri salirono alla somma di 327,420 rubli e 9 copeche.

Per la fiera del 1870 sono già presi 2,110 numeri di botteghe.

Confrontando la cifra dell'approvvigionamento della fiera del 1869 colle medie dei cinque ultimi periodi decennali, ricavasi che quella del 1869 è superiore di 111,891,000 r. al primo periodo (dal 1820 al 1830); di 108,751,000 rubli al secondo; di 95,293,000 rubli al terzo; di 84,087,000 rubli al quarto e di 39,388 al quinto.

Le merci arrivarono nel 1869 alla fiera più presto dell'ordinario. I contratti all'ingrosso cominciarono nei primi giorni del mese di agosto, e in capo a due settimane erano finiti. I contratti al minuto, favoriti dal bel tempo, si protrassero sino al 10 settembre.

Gli affari furono in generale soddisfacenti, quantunque sotto questo aspetto la fiera del 1869 non possa paragonarsi a quella del 1868, la quale fu eccezionale. Soli le grosse tele e i te di Canton si vendettero male, le prime senza profitto, e i secondi con perdita.

Non è gran tempo Kiakhta mandava alla fiera più di 60,000 casse di te, del valore di 10,000,000 circa di rubli. Ora sono in aumento i te di Canton, e in diminuzione quelli di Kiakhta. I te di Canton sono portati alla fiera in massima parte da mercatanti di Kœnigsberg.

La fiera è stata nel 1869 visitata la prima volta da quattro cinesi per commissione di grandi case di commercio in te, le quali hanno fatto qualche compra.

Una volta gli Asiatici si restringevano alla vendita delle loro merci; nel 1858 comperarono ed esportarono merci rappresentanti i tre quarti del valore di quelli ch'essi avevano vendute, e non si portarono quindi via che un quarto del retratto; nel 1869 comperarono: quelli del Turkestan per tutto il retratto loro; e i Persiani per un valore due volte maggiore.

La succursale della banca dello Stato a Nijni-Novgorod ha scontato durante la fiera per 2,100,000 rubli di effetti di commercio; la succursale della banca di commercio di Mosca per 2,800,000 rubli; e i particolari per 10,000,000 di rubli.

PROGRAMMA
di concorso pel premio RAVIZZA
per l'anno 1870.

La Commissione propone per l'anno 1870 il seguente tema:

«Dello squilibrio portato alla popolazione agricola dalla emigrazione in paesi stranieri e dall'affluenza alle città; sincerarlo colla statistica; ponderarne le conseguenze.»

Vi può concorrere ogni italiano, eccettuati i membri della Commissione.

I lavori saranno in lingua italiana, inediti, senza nome di autore; e contrassegnati da un motto, il quale si ripeterà sopra una scheda suggellata contenente nome, cognome ed abitazione del concorrente.

I manoscritti verranno mandati alla *presidenza del Regio Liceo Cesare Beccaria in Milano* prima dell'*ultimo giorno del dicembre* 1870.

L'autore premiato conserva la proprietà del suo scritto coll'obbligo di pubblicarlo entro un anno, preceduto dal rapporto della Commissione; alla presentazione dello stampato riceverà il premio di lire mille.

I nomi dei concorrenti non premiati resteranno ignoti.

Si fa preghiera ai giornali d'Italia che divulghino questo programma.

Milano, presidenza del R. Liceo Cesare Beccaria, 26 novembre 1869.

La Commissione: Pietro Rotondi, *pres.* — Felice Manfredi — Alessandro Pestalozza — Giuseppe Sacchi — Francesco Restelli — Cesare Cantù.

DIARIO

Nella seduta del 17 della Camera dei comuni inglesi il signor Forster ha presentato un progetto di legge per riformare il sistema di educazione che vige attualmente in Inghilterra e nel paese di Galles. Il presente sistema per avviso del signor Forster è disastroso anche nei grandi centri ed una quantità di fanciulli non frequentano le scuole. Conviene pertanto usar pressione sulle famiglie. Il Governo istituirà delle scuole a sue spese dappertutto dove sembrerà necessario. I maestri verranno nominati nelle città dai Consigli municipali e nelle campagne dai Comitati delle parrocchie. L'istruzione sarà gratuita per i fanciulli delle famiglie povere ed obbligatoria dai dodici ai quindici anni a meno di scuse attendibili. La Camera ha fatta una favorevole accoglienza al progetto ed ha deliberato che la seconda lettura avrà luogo il 14 marzo.

A Vienna sono all'ordine del giorno del Reichsrath le due quistioni della risoluzione galliziana e della riforma elettorale. In una riunione della Commissione incaricata di esaminare il manifesto della dieta di Leopoli, il ministro dell'Interno signor Giskra ha dichiarato che il complesso della risoluzione non può accettarsi, ma che il Governo, desideroso di giungere ad un compromesso, è disposto a fare delle concessioni purchè sia mantenuto il principio della indipendenza dal Reichsrath dalle diete provinciali. Nella stessa riunione il Ministro parlando della riforma elettorale ha annunziato che trasmetterà prossimamente al Reichsrath le deliberazioni delle diete su questa questione che costituisce anche l'oggetto di numerose conferenze tra i membri del Governo ed i deputati più influenti di tutte le parti dell'impero.

A Stocolma la proposta di accordare ai cristiani dissidenti ed agli ebrei il diritto di eleggibilità politica e di coprire qualunque pubblico impiego ad eccezione della carica di ministro venne adottata da ambedue le Camere. Alla Camera alta la mozione passò con 93 voti favorevoli contro 18 ed alla seconda Camera con 116 voti contro 58. Il giorno 17 il Rigsdag svedese ha adottata all'unanimità la proposta di sospendere fino alla prossima sessione le trattative impegnate circa l'atto di unione fra la Svezia e la Norvegia.

Telegrafano da Washington che il giorno 16 alla Camera dei rappresentanti il generale Banks, presidente del Comitato degli affari esteri, ha proposta una risoluzione intesa ad autorizzare il presidente signor Grant a dichiarare che la intenzione degli Stati Uniti è di conservare una neutralità stretta ed imparziale durante il conflitto fra la Spagna e Cuba e di annullare nel corso di questo periodo tutte le altre deliberazioni che non si accordassero con questa. La Camera non ha ancora espresso il suo giudizio intorno a siffatta proposta.

Il Congresso degli Stati Uniti sta occupandosi in questo momento della questione finanziaria. Le discussioni vertono principalmente sui mezzi di ripigliare i pagamenti in ispecie. Le obbligazioni nazionali che si trovano all'estero, nonchè gli altri effetti, come azioni di ferrovie, canali ecc. ecc. si elevano a un miliardo e mezzo di dollari, i cui interessi annui importano una somma di novanta milioni di dollari. La bilancia commerciale a riguardo degli Stati Uniti per l'ultimo anno fiscale è stata di 210 milioni. In altri termini, nel 1869 si sono dovuti pagare 300 milioni. Di fronte a questa somma, la totalità della circolazione fiduciaria, compresivi il *legal tender*, i certificati di depositi d'oro ed i biglietti delle banche nazionali garantiti dal deposito di obbligazioni del debito è in complesso di 700 milioni, mentre la somma totale dell'oro in riserva al 1° gennaio, dedotti gli interessi, era inferiore ai 20 milioni. Il prospetto mensile del debito pubblico al 1° gennaio presentava una diminuzione di 4,812,781 dollari, e quello del 1° febbraio di 3,933,664 dollari, cioè una diminuzione totale di 180,649,711 dollari dal 1° marzo 1869 in poi. Sul principio di gennaio il segretario della tesoreria ha introdotte delle modificazioni al programma che egli si era tracciato relativamente alle vendite d'oro ed al riscatto di obbligazioni. Egli ha diminuite a questo proposito le sue operazioni. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre si sono venduti mensualmente 10 milioni d'oro; in gennaio non se ne sono venduti che quattro milioni e non si sono comperati che 6 milioni di obbligazioni invece di 11.

Il comitato dei ponti e strade ha presentato alla Camera dei rappresentanti del Congresso un progetto per ridurre le tariffe doganali. Tale progetto viene appoggiato dal partito democratico, il quale è contrario alle tariffe siccome quelle che aggravano le classi povere a profitto di pochi capitalisti ed industriali. Ma i repubblicani vi si oppongono finchè non siasi proceduto alla consolidazione del debito ad un tasso ridotto di interesse.

Sull'arrivo di S. M. il Re a Napoli abbiamo da quella città il telegramma seguente:

Napoli 20 febbraio 1870.

Accoglimento ottimo, malgrado pioggia gran folla plaudente di ogni ceto. Stazione lunghi applausi e fiori. S. M. parve contenta e dopo circa due ore andò alla passeggiata.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 19.

La *Turchia* ha un articolo il quale conchiude per l'invio di una flottiglia ottomana in Alessandria, che dovrebbe rimanervi in permanenza onde sorvegliare l'amministrazione del Kedive.

Napoli, 20.

Il Re giunse alle ore 11 col Principe Umberto. Fu accolto alla stazione dalla Principessa Margherita e dalle autorità. Traversò Toledo fra gli applausi della popolazione.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 20 febbraio 1870, ore 1 pom.

Mare calmo; cielo dappertutto nuvoloso o coperto, e piccola pioggia in qualche stazione. Il barometro è stazionario nella Penisola e si è un poco abbassato in Sicilia; venti deboli e vari.

Il barometro si alza nel nord-ovest della Francia.

Il tempo tende a migliorare.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 20 febbraio 1870.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 751,0	mm 750 0	mm 749,0
Termometro centigrado	9,0	12,0	7,0
Umidità relativa	80,0	50,0	65,0
Stato del cielo	nuvolo sereno	sereno e nuvoli	sereno e nuvoli
Vento direzione	NE	NE	NE
Vento forza	debole	quasi for.	debole

Temperatura massima . . . . + 13,5
Temperatura minima . . . . + 7,0
Minima nella notte del 21 febbr. . . + 3,5

TEATRI

TEATRO DELLA PERGOLA — Riposo.

Domani, 22 febbraio, 5ª rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *I promessi sposi* — Ballo: *La Giocoliera*.

SPETTACOLI D'OGGI

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — La drammatica Compagnia della signora Ristori rappresenta: *Didone abbandonata* — Indi avrà luogo il ballo: *Giuditta*.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La Compagnia drammatica diretta da T. Salvini rappresenta: *Giosuè il guardacoste*.

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia di Luigi Pezzana rappresenta: *Oreste*.

TEATRO ALFIERI, ore 8 — La drammatica Compagnia Coltellini e Vernier rappresenta: *Cristoforo Colombo*.

FEA ENRICO, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 19 *febbraio* 1870)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0[0	god. 1 genn. 1870		»	»	57 47 ½	57 42 ½	»	»	»
Rendita italiana 3 0[0	» 1 ottob. 1869		36 50	35 »	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0[0 lib.	id.		»	»	84 20	84 10	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0	»		»	»	76 5/8	76 3/8	76 5/8	76 3/8	
Az. Regia coint. Tab. (carta) . .	» 1 genn. 1870	500	»	»	679 ½	679	»	»	»
Obb. 6 0[0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta	» 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	462
Imprestito Ferriere 5 0[0	»	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0[0 p. 10	»	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana	» 1 genn. 1869	1000	2000	1975	»	»	»	»	»
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	» 1 genn. 1870	1000	»	»	»	»	»	»	2250
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito Italiano	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital.	»								
Obbl. Tabacco 5 0[0	»	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane . .	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	» 1 genn. 1870	420	»	»	»	»	»	»	195
Obblig. 3 0[0 delle suddette CD	» 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	164
Dette	»	420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0[0 delle SS. FF. Mar.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . .	» 1 genn. 1870	500	»	»	326 »	325 ½	»	»	»
Obbl. 3 0[0 delle dette	» 1 genn. 1870	500	»	»	»	»	»	»	175
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro) . .	»	500	»	»	418 ½	418 »	»	»	»
Obb. dem. 5 0[0 in s. comp. di 11	»	505	»	»	»	»	»	»	464
Dette in serie di una e due	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc.	»	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0[0 . . .	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione.	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate	»	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli	»	500	»	»	»	»	»	»	133
5 0[0 italiano in piccoli pezzi . .	» 1 genn. 1870		»	»	»	»	»	»	57 75
3 0[0 idem	» 1 ottob. 1869		»	»	»	»	»	»	37 »
Imprestito Nazion. piccoli pezzi	» id.		»	»	»	»	»	»	85
Nuovo impr. della città di Firenze	id.	250	206 »	205 »	»	»	»	»	»
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0[0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	375

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 94	25 90
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 80	103 70
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		20 68	20 66
								Sconto Banca 5 0[0			

PREZZI FATTI

5 p. 0[0: 57 45 contanti — 57 42 ½ - 45 - 47 ½ f. c. — Obbl. eccl. 76 - 76 15 - 25 - 40 - 50 fine marzo — Rend. ital. 3 0[0 36 40 cont. - Impr. Naz. 5 0[0 84 15 f. c. — Azioni Tabacchi 679 ½ - 679 fine corr. — Azioni della Banca Naz. Toscana 1935 - 1975 contanti.

Il Vicesindaco: G. DINA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di martedì 8 marzo p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Bologna, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistemazione del diversivo tuttora incompleto del torrente Quaderna, dal Ponte della Fiorentina alla Cassa di Colmata dell'Idice e Quaderna, in provincia di Bologna, per la presunta somma soggetta a ribasso d'asta di lire 393,537 26.

Cioè: Opere a corpo . . . . L. 391,966 42
Opere a misura . . . . » 1,570 84
Somma a disposizione dell'Amministrazione per lavori imprevisti, per spese di sorveglianza e per occupazioni permanenti di terreno . . » 26,973 31

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, le loro offerte estese su carta bollata (da L. 1) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'incanto seguito nella prefettura di Bologna, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 20 luglio 1869, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Bologna.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni tre.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 20,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del ventesimo a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo dei lavori, al quale si procederà un anno dopo la regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato.

2° Fare il deposito interinale di lire 2,500 di rendita in cartelle al portatore del debito pubblico dello Stato.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, L. 3,300 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare il relativo contratto a tenore dell'alinea F dell'articolo 55 del capitolato suddetto, presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale ed inoltre nel risarcimento di ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Bologna, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Firenze, 12 febbraio 1870.

Per detto Ministero
A. VERARDI, *Caposezione.*

414

Comune di Tenda (Cuneo)

459

Avviso di concorso per la condotta medico-chirurgica.

Trovasi vacante la condotta medico-chirurgica ostetrica in questo comune per la cura generale degli abitanti; ne è perciò aperto il concorso per titoli.

Il titolare godrà dello stipendio di annue lire 1600 e di un'equa gratificazione annua da assegnarsegli dal Consiglio comunale in caso di lodevole servizio e pubblica soddisfazione. Gli sarà facoltativo di recarsi nei vicini comuni per consulte, e di assentarsi annualmente in regolare congedo, purchè provveda alla di lui surrogazione.

Si osserva che trovasi pure in condotta nel comune e stipendiata la levatrice per l'assistenza delle puerpere.

Le domande coi titoli si trasmetteranno franche al sindaco nel più breve termine.

Il Sindaco: GRIO.

Comunità di Serravalle Pistojese

AVVISO.

In ordine alla deliberazione del Consiglio municipale di Serravalle Pistojese del dì 11 gennaio 1870, il sottoscritto annunzia la vacanza della condotta residenziale medico-chirurgica della sezione di Serravalle, cui è assegnata l'annua corresponsione di lire 800 con i seguenti obblighi pel titolare:

1° Di curare gratuitamente tanto in medicina che in chirurgia i militari distaccati e di passaggio ed i miserabili della sezione composta delle parrocchie di Santo Stefano, San Michele a Serravalle, della Castellina, e di porzione di quella di Vinacciano.

2° Di fare soltanto la prima visita *gratis* a tutti gli abitanti della sezione summentovata, mentre le altre saranno a pagamento conforme la tariffa municipale di che nella deliberazione consiliare del dì 20 luglio 1868.

3° Di essere fornito di un armamento chirurgico composto non solo dei ferri occorrenti per la medicatura ordinaria, quanto di quelli che potessero occorrere per le operazioni di ostetricia, siringatura, ecc.

4° Di eseguire gli accertamenti delle nascite e delle morti.

5° Di risiedere nel castello di Serravalle.

Viene pertanto assegnato il tempo e termine di giorni venti decorrendi dal dì del presente avviso a tutti i matricolati in ambedue le facoltà che volessero concorrere alla condotta summentovata ad esaminare il quaderno d'oneri, ostensibile presso la segreteria comunale, ed in pari tempo a far pervenire a quest'uffizio le loro istanze in carta da bollo da cent. 50, franche di posta e munite degli opportuni documenti giustificativi, non esclusa la fede di nascita.

Dalla residenza comunale li 15 febbraio 1870.

491 *Il Sindaco*:

SOCIETÀ ANONIMA
PER LA VENDITA DI BENI DEL REGNO D'ITALIA

Si prevengono i signori azionisti che per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione viene convocata l'assemblea generale ordinaria di questa Società nei suoi uffici in Firenze, via Sant'Egidio, n. 24, p. 1°, per il giorno 30 marzo p. v., a mezzogiorno.

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione;
Relazione dei Sindaci revisori dei conti;
Presentazione dei conti dell'esercizio 1869;
Nomina di tre amministratori in rimpiazzo di altrettanti uscenti d'ufficio;
Nomina dei sindaci e supplenti per la revisione del bilancio 1870.

Il deposito dei certificati delle azioni, che a mente dell'art. 26 degli statuti sociali dev'esser fatto 15 giorni prima dell'adunanza, potrà effettuarsi presso la segreteria della Società, nel locale suddetto, e a Torino nell'officio della Società Generale di Credito Mobiliare Italiano.

Firenze, addì 19 febbraio 1870.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
D. BALDUINO.

498

SOTTOPREFETTURA DEL CIRCONDARIO DI NOVI LIGURE

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di sabato 5 marzo p. v. si procederà in questo ufficio, innanzi al signor sottoprefetto del circondario, col metodo dell'estinzione della candela vergine, all'appalto della somministranza in natura dei commestibili e combustibili occorrenti pel castello di relegazione di Gavi dal 1° aprile 1870 al 31 dicembre 1871.

QUADRO indicativo delle provviste occorrenti dal 1° aprile 1870 al 31 dicembre 1871

Lotti	GENERI		Quantità d'ogni genere da provvedersi durante l'appalto, ossia per la durata di 21 mesi	Prezzi d'asta per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni genere	Ammontare della fornitura per ogni lotto
1	Pane bianco	Kil.	22,100	» 38	8,398 »	23,569 »
	Pane pei detenuti sani	»	50,570	» 30	15,171 »	
2	Carne di vitella	»	1,540	1 40	2,156 »	5,444 »
	Carne di vacina	»	»	»	»	
	Carne di bue o manzo	»	2,740	1 20	3,288 »	
3	Vino rosso	Ett.	80	28 »	2,240 »	2,576 »
	Aceto	»	14	24 »	336 »	
4	Riso	Kil.	9,550	» 40	3,820 »	5,822 »
	Fagiuoli e legumi secchi	»	7,150	» 28	2,002 »	
5	Paste di 1ª qualità	»	1,220	» 70	854 »	3,677 90
	Paste di 2ª qualità	»	6,040	» 46	2,778 40	
	Semolino	»	65	» 70	45 50	
	Farina di grano turco	»	»	»	» »	
6	Patate	»	7,100	» 10	710 »	2,839 »
	Rape	»	3,070	» 20	614 »	
	Erbaggi	»	10,100	» 15	1,515 »	
7	Olio d'olivo per condimento	Mir.	3,500	20 »	70 »	452 50
	Olio d'olivo per illuminazione	»	22,500	17 »	382 50	
8	Burro	Kil.	350	2 10	735 »	3,391 50
	Strutto	»	»	»	»	
	Lardo	»	1,250	2 10	2,625 »	
	Cacio	»	15	2 10	31 50	
9	Legna di essenza forte	Mir.	17,400	» 35	6,090 »	6,970 »
	Ceppi id.	»	»	»	»	
	Carbone	»	500	1 20	600 »	
	Paglia	»	»	»	»	
	Foglia di gran turco	»	350	» 80	280 »	
	Montare totale delle forniture . . L.					54,741 90

Condizioni dell'appalto:

1. L'asta verrà aperta sulla base del prezzo determinato per ogni lotto dal quadro suddetto, e le offerte in ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sul montare complessivo di ogni lotto.

2. Innanzi all'apertura dell'incanto gli accorrenti giustificheranno la loro idoneità per essere ammessi a farvi partito, previo deposito in numerario del ventesimo del prezzo di ciascun lotto.

3. Il deliberatario presenterà un fidejussore solidario, ed occorrendo un approbatore notoriamente risponsabili, e di gradimento dell'Autorità preposta all'incanto, od altrimenti somministrerà una cauzione corrispondente al sesto del montare della sua impresa mediante vincoli di titoli del debito pubblico, o deposito di un adequato capitale nella cassa dei depositi.

4. Le spese degli incanti, di deliberamento dell'atto di sottomissione con cauzione della tassa di registro, ed ogni altra inerente al contratto si dichiarano a carico dell'appaltatore, ivi compresa quella di quattro copie del contratto stesso per uso dell'Amministrazione, una delle quali su carta da bollo.

5. Il capitolato cui è vincolato l'appalto sarà visibile nella segreteria di questa sottoprefettura in tutte le ore d'ufficio.

6. È fissato il termine di giorni quindici successivi a quello del deliberamento per la presentazione in carta da bollo al predetto ufficio dell'offerta di diminuzione non minore del ventesimo del prezzo deliberato, trascorso tale termine, che si dichiara scadere col mezzodì del giorno di domenica 20 marzo, non si ammetterà più alcuna offerta.

7. Nell'appalto si osserveranno le prescrizioni tutte, sia del riferito capitolato, sia del regolamento sull'amministrazione del patrimonio, e sulla contabilità dello Stato approvato con Regio decreto 25 gennaio p. p., n. 3452.

Novi Ligure, addì 17 febbraio 1870.

Per l'ufficio suddetto
Il Segretario: N. NICCOLARI.

495

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE
NEL REGNO D'ITALIA
A tutto il giorno 29 Gennaio 1870.

ATTIVO.

Voce	Importo
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . . . L.	155,920,623 37
Esercizio delle zecche dello Stato . »	13,022,873 63
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. Decreto 1° maggio 1866) . . . »	14,950,250 »
Portafoglio nelle sedi e succursali . »	244,746,381 74
Anticipazioni id. »	42,459,846 44
Effetti all'incasso in conto corr. . . »	598,285 27
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva . . . »	16,003,975 »
Tesoro dello Stato (L. 27 febb. 1856) »	198,158 78
Id. conto mutuo 278 milioni (Regi decreti 1° maggio e 5 ottobre 1866) »	278,000,000 »
Id. conto anticipazione 100 milioni (Convenzione 9-12 ottobre 1867) . »	100,000,000 »
Immobili . . . »	7,246,580 19
Azioni da emettere . . . »	20,000,000 »
Azionisti, saldo azioni . . . »	13,250 »
Debitori diversi . . . »	25,259,247 95
Spese diverse . . . »	1,976,402 42
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova . . . »	444,444 50
Obbligazioni del Debito Pubblico — Asse ecclesiastico, in cassa . . . »	32,288,900 »
Depositi volontari liberi . . . »	91,395,899 82
Depositi obbligatori e per cauzione »	25,581,481 68
Anticipazione al Governo (decreti 1° ottobre 1859 e 29 giugno 1865) . . . »	20,136,800 »
	L. 1,090,243,350 79

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale . . . L.	100,000,000 »
Biglietti in circolazione . . . »	737,673,603 »
Id. sommin. agli stabilim. di circolaz. »	14,950,250 »
Fondo di riserva . . . »	16,000,000 »
Tesoro dello Stato conto corrente — Disponibile . . . »	»
Tesoro dello Stato conto corrente — Non disponibile . »	3,747,563 91
Conti correnti (disponibile) nelle sedi e succursali . . . »	10,180,233 63
Id. (non disponibile) id. . . . »	19,107,027 76
Biglietti all'ordine a pagarsi (art. 21 degli statuti) . . . »	20,532,069 86
Mandati a pagarsi . . . »	905,551 33
Dividendi a pagarsi . . . »	7,938,425 50
Sottoscrizione per l'alienazione delle obbligazioni - Asse ecclesiastico . . »	299,091 24
Creditori diversi . . . »	7,900,706 37
Deposito obbligazioni del Debito Pubblico asse ecclesiastico . . . »	32,288,900 »
Depositanti d'oggetti e valori diversi »	116,977,381 50
Risconto del semestre precedente e saldo profitti . . . »	1,035,977 71
Benefizi del semestre in corso . . . »	706,568 98
	L. 1,090,243,350 79

Il Censore Centrale
C. De Cesare.

Per autenticazione
Il Direttore Generale: Bombrini.

473

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI MANTOVA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 8 marzo 1870, alle ore 2 pom., si procederà in Mantova, avanti il Direttore del Genio Militare e nell'ufficio della Direzione stessa, all'appalto seguente a mezzo di pubblici incanti:

Lavori di ordinaria manutenzione delle fortificazioni e dei fabbricati militari nelle piazze di Mantova, Borgoforte ed adiacenze per il triennio 1870-71-72, per la complessiva somma di it. L. 60,000.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'ufficio della Direzione predetta dalle ore 9 alle 11 ant., e dalle una alle 4 pom.

Il tempo utile per presentare l'offerta di ribasso, non minore del ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione, è di giorni quindici decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà col mezzo delle offerte segrete e secondo le norme stabilite dall'articolo 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, n. 5026.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'appalto, dovranno:

1° Fare presso la Direzione, o comprovare di aver fatto nella Cassa dei depositi e prestiti o Tesorerie dello Stato, un deposito in contante od in cartelle al portatore del debito pubblico del Regno d'Italia al valore nominale pari al 15 per 100 dell'importo dell'appalto.

2° Giustificare la loro idoneità mediante presentazione di attestato relativo rilasciato da persona dell'arte, conosciuta, e di data non anteriore di mesi 6.

Gli aspiranti all'impresa saranno in facoltà di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni del Genio Militare del Regno; di questi ultimi non si terrà conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che siasi fatto il prescritto deposito.

Il ricevimento dei depositi a farsi presso la Direzione e dei titoli per l'ammissione all'appalto cesserà un'ora prima dell'apertura dell'asta.

Sono a carico del deliberatario le spese di pubblicazione, di bollo, di commisurazione e di segreteria.

Mantova, il 20 febbraio 1870.

493 *Per la Direzione* — Il Segretario: G. GAGNA.

Strade Ferrate Meridionali

Introiti della settimana dall'8 al 14 gennaio 1870.

RETE ADRIATICA (chilometri 1210).

Viaggiatori n° 46,767	L.	101,011 68	
Trasporti a grande velocità	»	25,238 61	
Id. a piccola id.	»	58,231 14	
Introiti diversi	»	993 72	L. 185,475 16

RETE MEDITERRANEA (chilometri 86).

Viaggiatori n° 31,935	L.	28,090 07	
Trasporti a grande velocità	»	1,984 11	
Id. a piccola id.	»	5,273 60	
Introiti diversi	»	27 20	L. 35,374 98
Totale delle due reti (chilometri 1296)			L. 220,850 13
Prodotto chilometrico			L. 170 41

SETTIMANA CORRISPONDENTE NEL 1869.

Rete Adriatica (chilometri 1195 57)	L.	171,786 10	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	31,881 79	
Totale per due reti (chilometri 1281 57)	L.	203,667 89	
Prodotto chilometrico			L. 158 92
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana			L. 11 49

305

Introiti dal 1° gennaio 1870.

Rete Adriatica (chilometri 1210 00)	L.	369,289 92	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	67,992 81	
Totale sopra chilometri 1296 00	L.	473,282 73	
Prodotto chilometrico			L. 337 41

Introiti corrispondenti nel 1869.

Rete Adriatica (chilometri 1194 28)	L.	345,162 51	
Rete Mediterranea (chilometri 86)	»	65,242 68	
Totale sopra chilometri 1280 28	L.	410,405 19	
Prodotto chilometrico			L. 320 56
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio			L. 16 85

375

Sunto di citazione.

Il sottoscritto usciere addetto al tribunale civile di Firenze rende noto che sulle istanze del signor professore Antonio Galanti, domiciliato in Milano, ed elettivamente in Firenze presso il dott. Tito Sbragia suo procuratore legale, in ordine al mandato del 29 novembre 1869, rogato Marinoni, ed in conformità del disposto dell'articolo 141 del vigente Codice di procedura civile, ha consegnato in questo stesso giorno venti febbraio 1870 al Pubblico Ministero del tribunale civile di Firenze, ed affisso alla porta esterna del tribunale stesso un atto di citazione con cui il signore Enrico Galanti non avente domicilio, residenza, e dimora conosciuta, è citato da detto signor Antonio Galanti a comparire all'udienza che dal tribunale civile di Firenze sarà tenuta la mattina del dì diciannove marzo corrente 1870, a ore dieci antimeridiane precise, per sentire ordinare la divisione giudiciale dell'intiero asse patrimoniale relitto dal fu signor Marco Galanti secondo le disposizioni del testamento olografo del 10 luglio 1863 di detto signor Marco Galanti.

Fatto a Firenze, li 29 febbraio 1870.

L'usciere
496 G. CAMPETTI.

Avviso.

Si rende noto che fino dal dì 15 febbraio 1870 il signor Luigi Corti ha venduto al signor Pietro Rigatti le masserizie, e quanto altro, ecc., del caffè posto in via S Ambrogio, denominato Caffè d'Aschi, e ciò mediante atto del dì suddetto 15 febbraio 1870, debitamente registrato a Firenze il 19 febbraio 1870, reg 24, fol. 106, numero 764, da Maffei, e ciò per tutti i buoni effetti di ragione.

Firenze, addì 19 febbraio 1870.

L'incaricato
497 RUTILIO RIGHI.

Aggiunta di nome.

Con decreto 12 novembre 1869 il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti ha autorizzato, previa dimanda, che Rodolfo Fuoco di Carlo del comune di Paola, in provincia di Calabria Citra, possa aggiungere l'altro nome di *Salvatore*.

S'invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine e modi di legge. 494

Estratto di sentenza.

In nome di S. M. Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il R. tribunale civile e correzionale di Brescia, sezione prima civile, ha pronunziata la seguente sentenza:

Nella causa civile a procedimento sommario promossa da Ranzani Giuseppe del fu Giovanni di Abbiategrasso, attore ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 2 giugno 1868, num. 345, della competente Commissione presso questo tribunale, assistito dal deputatogli officioso patrocinatore avv. cav. Carlo Capra

Contro

Ranzani Francesco del fu Giovanni, assente, d'ignota dimora, rappresentato dal deputatogli curatore avv. Eugenio Bonardi, pur questi ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 17 giugno 1869, n. 237.

Sentite le parti come sopra rappresentate all'udienza del giorno 1° luglio andante anno, avendo il Pubblico Ministero, rappresentato dall'avvocato Erminio Peluso, sostituito procuratore del Re, dedotte oralmente le conclusioni del proprio ufficio;

Udita la relazione degli atti di causa e la lettura delle seguenti conclusioni,

Il tribunale

Dichiara l'assenza di Ranzani Francesco q. Giovanni, oriondo di Abbiategrasso, già inserviente presso la I. R. Direzione delle Poste in Brescia, ed ivi scomparso nel giorno 17 novembre 1838, e ciò per ogni effetto di legge.

Manda la presente sentenza notificarsi e pubblicarsi a sensi dell'articolo 23 Codice civile

Brescia, addì 30 luglio 1869.

In originale sono firmati:
Borghi, presidente.
De-Micheli, giudice.
F. Clerici, giudice estensore.
Bocchi, vicecancelliere.

Pubblicata oggi 30 luglio 1869 in conformità di legge.

Tenchini, vicecanc.

Repertorio n. 5292.

Registrato l'originale a debito Ranzani Giuseppe a Brescia li tre agosto 1869, al n. 4283, Atti giudiziali, vol. 4°, foglio 28.

Per il ricevitore
469 GUALLA G.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.